

I QUADERNI DELLA PRATICA PROFESSIONALE



Studio REMIGIO
dei dottori Francesco & Ivo Remigio



Studio Associato Commercialisti

Via Aventino n. 10 int. 2 – 66023 Francavilla al Mare (CH)

Tel. 085 4913703 – 085 810347 – Fax. 085 814137 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 02030800698

Sito Web: www.remigio.it E-mail studio: info@remigio.it - E-mail personali: francesco@remigio.it e ivo@remigio.it

TASSAZIONE PER TRASPARENZA

di Francesco REMIGIO ed Antonella SABATINI

Premessa

La legge 80/03 art. 4 com.1 lett. h) ha previsto un nuovo regime opzionale di trasparenza fiscale per le società di capitale soggette alla imposta sul reddito delle società, come viene stabilito dagli art. 115-116 del nuovo T.U.I.R.; esso risulta analogo a quello vigente per le società di persone.

La tassazione per trasparenza rappresenta certamente una novità di grande rilievo della riforma fiscale. Essa consiste nell'imputazione ai soci del reddito prodotto dalle società di capitali in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

In sostanza, attraverso una particolare opzione, le società di capitali avranno la facoltà di destinare ai propri soci, che a loro volta sono società di capitali o persone fisiche nel caso di S.r.l., il reddito prodotto senza che la tassazione avvenga in capo al socio capo fila.

Si può osservare che l'istituto per trasparenza, qualora sia applicabile, è l'unico modo per evitare perfettamente la doppia imposizione del reddito e dei dividendi distribuiti.

Infatti, con la riforma fiscale, gli utili distribuiti da società di capitali ai soggetti Irpef concorrono a formare il reddito nella misura del 40% e ai soggetti Ires in misura del 5%. Mentre, nel regime di trasparenza, il reddito della società controllata viene imputato a tutti i soci i quali potranno, in un secondo tempo, ricevere gli utili in esenzione totale d'imposta.

Trasparenza per le Società di Capitali:

I presupposti occorrenti affinché si applichi tale regime sono contenuti nell'art. 115 del nuovo T.U.I.R. I soggetti che possono optare per la tassazione per trasparenza sono: le società di capitali (soc. per azioni, soc. accomandita per azioni, S.r.l., soc. cooperative, soc. di mutua assicurazione) con soci che a loro

volta siano società di capitali con una percentuale di diritti di voto o di partecipazioni agli utili compresa tra il 10% e il 50%. Sono esclusi gli enti commerciali, non commerciali e i non residenti dello Stato; inoltre, sono esclusi, secondo l'art. 115 del T.U.I.R., le società partecipate che hanno emesso gli strumenti finanziari contenuti nell'art. 2346 del C.C. ultimo comma e le società che hanno optato per il consolidato fiscale introdotto nella riforma con gli art. 117 e 130 del T.U.I.R.

Se la percentuale di diritti al voto o di partecipazioni agli utili supera il 50% si potrà optare per il consolidato fiscale. I presupposti devono permanere dall'inizio del 1° periodo d'imposta sino al termine del periodo di opzione. L'opzione è irrevocabile per 3 esercizi della società partecipata e deve essere e deve essere esercitata da tutte le società che scelgono il regime della trasparenza. Essa deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria entro la fine del 1° dei 3 esercizi.

Modalità di imputazione del reddito ai soci:

la società partecipata imputa ai soci, in base alla loro quota di partecipazione agli utili, il reddito non considerando la loro effettiva distribuzione. Lo stesso trattamento si verifica anche per le perdite, le ritenute fiscali subite a titolo di acconto, gli acconti e i crediti d'imposta, in proporzione alla partecipazione agli utili. Per le perdite fiscali occorre distinguere quelle conseguite nel periodo di applicazione della trasparenza e quelle invece pregresse. Nel primo caso, le perdite verranno imputate ai soci in modo proporzionale alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società medesima. Riguardo le perdite pregresse, invece, la legge non prevede nulla in modo particolare, ma si può credere che debbano essere considerate compensate a priori con i redditi della società partecipata applicando le ordinarie regole di determinazione del reddito.

Il com. 5 dell'art. 115 stabilisce che l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza non muta il regime fiscale, in capo ai soci, delle somme che vengono distribuite dalla società partecipata usufruendo di riserve di utili o di capitali conseguiti in esercizi precedenti. Ne consegue che, qualora vengano distribuite le riserve di utili anteriori al regime di trasparenza, le stesse verranno tassate in misura pari

al 5% dell'ammontare, mentre, qualora vengano distribuite le riserve di utili generate in vigenza di tale regime, esse subiranno la tassazione in capo al percettore, così che la distribuzione provocherà una diminuzione del costo finale della partecipazione.

Nell'ipotesi in cui vengono meno le condizioni per l'opzione, il regime perde la sua efficacia dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata in cui le stesse vengono a mancare. Non compromette gli effetti dell'opzione l'ingresso di nuovi soci se rispettano i requisiti sopra citati.

Il com. 8 dell'art. 115 regola la responsabilità e la solidarietà: la società partecipata è solidariamente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

Tassazione per le Società a ristretta base proprietaria:

Anche le S.r.l., secondo l'art. 116 del T.U.I.R., possono avvalersi dell'opzione per la tassazione per trasparenza con le stesse modalità e requisiti appena illustrati, eccetto alcune differenze quali:

- la partecipata deve essere società a responsabilità limitata o cooperativa e i soci

devono essere persone fisiche.

- I soci possono essere al massimo 10; mentre si passa a 20 per le società cooperative a responsabilità limitata.
- La società deve rientrare nei limiti di ricavi per gli studi di settore e i soci devono essere residenti nello Stato.
- La società non deve detenere partecipazioni esenti.

Riguardo le perdite vengono richiamate le stesse modalità di trattamento previste per la trasparenza nelle società di capitali.

Tale regime consente alle persone fisiche di evitare l'imponibilità sul 40% dei dividendi. Sarà maggiormente interessante e conveniente optare per questo regime nel momento in cui entrerà in scena l'Ire con l'aliquota del 23% per le persone fisiche, ottenendo così un risparmio di dieci punti in percentuale sul reddito delle società.

